Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai recipienti semplici a pressione (versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2012/C 104/03)

OEN [1]	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)
CEN	EN 286-1:1998 Recipienti a pressione semplici, non esposti alla fiamma, destinati a contenere aria o azoto - Recipienti per uso generale	EN 286-1:1991 Nota 2.1	Data scaduta (31.8.1998)
	EN 286-1:1998/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (31.1.2003)
	EN 286-1:1998/A2:2005	Nota 3	Data scaduta (30.4.2006)
	EN 286-1:1998/AC:2002		
CEN	EN 286-2:1992 Recipienti a pressione semplici, non esposti alla fiamma, destinati a contenere aria o azoto - Recipienti a pressione per circuiti di frenatura ad aria compressa e circuiti ausiliari dei veicoli stradali a motore e loro rimorchi		
	EN 286-2:1992/AC:1992		
CEN	EN 286-3:1994 Recipienti semplici a pressione, non esposti alla fiamma, destinati a contenere aria o azoto - Recipienti a pressione di acciaio destinati agli equipaggiamenti pneumatici di frenatura ed agli equipaggiamenti pneumatici ausiliari del materiale rotabile ferroviario		
CEN	EN 286-4:1994 Recipienti semplici a pressione, non esposti alla fiamma, destinati a contenere aria o azoto - Recipienti a pressione di lega di alluminio destinati agli equipaggiamenti pneumatici di frenatura ed agli equipaggiamenti pneumatici ausiliari del materiale rotabile ferroviario		
CEN	EN 287-1:2011 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai	EN 287-1:2004 Nota 2.1	11.4.2012
CEN	EN 10207:2005 Acciai per recipienti a pressione semplici - Condizioni tecniche di fornitura per lamiere, nastri e barre		
CEN	EN ISO 15614-1:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel (ISO 15614-1:2004)		
	EN ISO 15614-1:2004/A1:2008	Nota 3	Data scaduta (31.8.2008)
CEN	EN ISO 15614-2:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 2: Saldatura ad arco dell'alluminio e delle sue leghe (ISO 15614-2:2005)		
	EN ISO 15614-2:2005/AC:2009		

[1] OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) modificata dalla direttiva n. 98/48/CE ([2]).

— Le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

— Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

— Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

---

([1]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
([2]) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.